



*Al Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca*

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, concernente regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazioni dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'art. 1, comma 2, che prevede che con "decreto del Ministro della pubblica istruzione", è stabilito il termine entro il quale il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presenta o ritira la domanda di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio o di dimissioni volontarie;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e in particolare l'articolo 72, comma 11, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;
- VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, e in particolare l'articolo 24, che ha modificato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico;
- VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, e in particolare l'articolo 2, commi 4 e 5;
- VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per i quadriennio 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 15 luglio 2010, e in particolare l'articolo 12 che fissa, al 28 febbraio dell'anno scolastico precedente a quello del



*Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca*

pensionamento, la data per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio;

- VISTA la circolare 8 marzo 2012, n. 2 del Dipartimento della funzione pubblica, relativa all'applicazione dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011;
- VISTA la circolare 19 febbraio 2015, n. 2 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante soppressione del trattenimento in servizio e la modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e interpretazione e applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- VISTO l'art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, modificato dall'articolo 1 comma 630 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente il trattenimento in servizio del personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, previa autorizzazione, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale;
- VISTO l'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995 n. 335 che, con effetto dal 1 gennaio 1996, ha istituito presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato; il comma 2 della stessa legge n. 335 del 1995 che ha stabilito l'obbligo per le Amministrazioni statali al versamento di una contribuzione, rapportata alla base imponibile; il comma 3 che ha stabilito che le Amministrazioni centrali e periferiche, in attesa della definizione dell'assetto organizzativo, per far fronte ai compiti di cui ai commi 1 e 2, avrebbero continuato ad espletare in regime convenzionale le attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato;
- CONSIDERATO che a far data dal 1° settembre 2000 l'INPS (ex INPDAP) è subentrato nelle attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca per le cessazioni dalla stessa data;
- VISTA la Circolare INPS n. 5 del 11/01/2017, che ha stabilito l'adozione a regime a far data dal 1° settembre 2017 di una nuova modalità di liquidazione delle prestazioni basata sulle informazioni presenti sul conto individuale assicurativo alimentato con le denunce mensili analitiche (Uniemens - ListaPos Pa), integrato con le ulteriori informazioni utili specifiche per la



*Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca*

quantificazione delle prestazioni per i lavoratori pubblici del settore scuola;

VISTA la Circolare INPS n. 62 del 04/04/2018 relativa ai nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di vita, stabiliti dal decreto 5 dicembre 2017;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, deve essere fissata la data per la comunicazione al personale dimissionario della mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione

DECRETA

Articolo 1

*(Termine per la presentazione delle domande di cessazione)*

1. È fissato al 12 dicembre 2018, ovvero al 28 febbraio 2019, limitatamente ai dirigenti scolastici, il termine finale per la presentazione, da parte del personale a tempo indeterminato docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di cessazione per raggiungimento del massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dal 1° settembre 2019.
2. Entro i medesimi termini di cui al comma 1, i soggetti che hanno già presentato le domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo ovvero ai sensi dell'art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i., possono presentare la relativa domanda di revoca.
3. Entro il medesimo termine del 12 dicembre 2018, sono presentate le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola che non ha raggiunto il limite di età ma di servizio, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto del Ministro per la funzione pubblica 29 luglio 1997, n. 331.

Articolo 2

*(Accertamento dei requisiti pensionistici)*



*Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca*

1. L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo entro i termini che saranno comunicati successivamente con nota congiunta MIUR/INPS.
2. I termini per tale accertamento terranno conto anche dei tempi necessari per la comunicazione al personale dimissionario dell'eventuale mancata maturazione del diritto al trattamento pensionistico.
3. Gli Uffici Scolastici Territoriali devono provvedere all'esatta ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2019. Tale attività è propedeutica agli scambi di informazioni fra INPS e MIUR.
4. Apposita circolare operativa condivisa tra MIUR e INPS sarà emanata per fornire le indicazioni operative e la tempistica per la lavorazione delle prestazioni di cui al precedente comma 3.

Articolo 3

*(Adempimenti finali)*

1. L'accoglimento delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, per dimissioni volontarie, nonché di trattenimento in servizio per raggiungimento del minimo contributivo non necessita di uno specifico provvedimento formale.
2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di cui al precedente articolo 1, l'Amministrazione comunica ai soggetti interessati l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni nel caso in cui sia in corso un procedimento disciplinare.
3. Quando l'accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio è ritardato a causa della sussistenza di un procedimento disciplinare in corso, l'accoglimento delle domande stesse è disposto con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.

IL MINISTRO  
Prof. Marco Brusaporci



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA  
UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO**

Via Monticelli n.1 Loc. Fuorni 84131 Salerno - tel. 089771611

P.E.C.: [uspsa@postacert.istruzione.it](mailto:uspsa@postacert.istruzione.it) - P.E.O.: [usp.sa@istruzione.it](mailto:usp.sa@istruzione.it) - Sito Web: [www.csasalerno.it](http://www.csasalerno.it)

**Ai Dirigenti Scolastici  
Scuole di ogni ordine e  
grado  
della provincia di Salerno  
LORO SEDI**

**All'INPS  
Ufficio Pensioni Gestione Pubblica  
84123 SALERNO**

**Alle OO.SS. provinciali  
Loro sedi**

**Oggetto: Cessazione dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2019 :  
Pubblicazione D.M. n.727 del 15/11/2018 .  
Programmazione attività propedeutiche .**

Si trasmette in allegato il D.M. n.727 del 15/11/2018, per la pubblicazione all'Albo di codeste scuole e la opportuna pubblicizzazione tra il personale interessato, con il quale è stata fissata la data per la presentazione delle domande di cessazione per raggiungimento del massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dal 1° settembre 2019 :

**12 dicembre 2018 - personale docente, educativo, amministrativo tecnico e ausiliario;**

**28 febbraio 2019 - dirigenti scolastici.**

In allegato, un pratico specchietto sintetico sui requisiti anagrafici e contributivi richiesti per la maturazione del diritto a pensione.

**Le ipotesi prospettate, della pensione di vecchiaia sulla base del requisito dell'età (67 anni - 20 anni di contributi), e della pensione anticipata, sulla base del solo requisito contributivo (42 a. e 3 m. donne, 43 a. e 3 m. uomini), si collegano a quelle che sono le ipotesi del collocamento a riposo d'Ufficio :**

- 1) Raggiungimento del requisito di età della pensione di vecchiaia entro il 31 agosto 2019;**
- 2) Possesso dei requisiti contributivi per la pensione anticipata (entro il 31 dicembre 2019) e dell'età di 65 anni entro agosto 2019.**

Tali ipotesi meritano particolare attenzione da parte di codeste Istituzioni scolastiche, giacché sussiste l'obbligo del preavviso di 6 mesi, con provvedimento da notificare all'interessato.

**E' indispensabile dunque programmare sollecitamente una serie di verifiche, sullo**

**stato giuridico del personale in servizio presso codeste istituzioni scolastiche, che potrebbe essere interessato alla cessazione dal servizio con decorrenza 1 settembre 2019.**

Tanto al fine di consentire una più agevole e rapida istruttoria delle domande del personale, che ha titolo al collocamento a riposo d'Ufficio o potrebbe aspirare al pensionamento a domanda, e che ha diritto a conoscere correttamente e preventivamente la propria posizione giuridico-economica.

In tal modo sarà anche **possibile verificare tempestivamente, per quanto di competenza dei DD.SS., l'utilità della Proroga in servizio, fino al 70° anno**, per quel personale che avendo raggiunto i limiti di età per la pensione di vecchiaia d'Ufficio, non avesse realizzato il minimo di 20 anni di anzianità contributiva , per l'accesso all'assegno di pensione.

**A tal proposito si richiama l'attenzione sulla necessità che codeste Istituzioni, una volta concessa la proroga in servizio di cui sopra, provvedano ad acquisirla sul Sistema informatico del Miur (SIDI), aggiornando lo stato giuridico matricolare dell'interessato, mediante la funzione “ acquisire trattenimento in servizio” , inserendo secondo i casi il cod. “CS12” per il trattenimento in servizio oltre il limite di età (ove non sia necessario rimanere in servizio fino al 70° anno di età , per il raggiungimento del requisito contributivo), ovvero “CS26”, per il trattenimento fino all'età massima consentita ( 70 anni).**

Codeste Istituzioni, **potranno individuare il personale interessato alla pensione, accedendo come amministratore scuola al Menù SIDI: >Applicazioni,> Fascicolo personale scuola,> Gestione cessazioni, interrogando l'elenco del personale in servizio presso la scuola , distinto per categorie, che raggiunge il limite di età pensionabile alla data del 1.09.2019.**

Vorranno quindi provvedere al sollecito ed accurato **esame del fascicolo di ciascun dipendente, al fine di verificare:**

- I. Presenza del decreto di **inquadramento e successivi aggiornamenti della carriera, fino alla applicazione del CCNL attualmente vigente**. Nel caso in cui sia stato già emesso un provvedimento di ricostruzione di carriera da parte di questo Ufficio, si rammenta che ai sensi del D.P.R. 275/99, la competenza ai successivi inquadramenti è delle istituzioni scolastiche .

• **N.B.** *In caso di domande giacenti nel fascicolo, non ancora istruite, si ricorda che la data del 1° settembre 2000, rappresenta il discrimine della competenza alla trattazione delle ricostruzioni di carriera, tra Istituzioni scolastiche e l'Ufficio scolastico Provinciale. Pertanto ove risultassero domande inevase, presentate dagli interessati prima del 1° settembre 2000, si raccomanda di provvedere alla immediata consegna cartacea delle stesse presso questo scrivente Ufficio X, Ambito Territoriale di Salerno. Negli altri casi, la scuola stessa curerà la sollecita definizione della pratica .*

- II. Presenza di **provvedimenti di computo, riscatto e/o ricongiunzione, ai fini della pensione, emessi da quest'Ufficio e/o dalla sede INPS –Gestione dipendenti pubblici , verifica della registrazione degli stessi sullo stato matricolare SIDI dell'interessato, verifica degli avvenuti pagamenti dei contributi richiesti .**

Tanto è necessario per la esatta valutazione della effettiva sussistenza di una anzianità contributiva utile al collocamento a riposo.

• **N.B.** *In caso di domande giacenti nel fascicolo, non ancora istruite, si ricorda che la data del 1° settembre 2000, rappresenta il discrimine della competenza alla trattazione delle pratiche di computo, riscatto e ricongiunzione tra l'I.N.P.S. di Salerno e questo Ufficio*

*scolastico Provinciale. Pertanto ove risultassero domande inevase presentate dagli interessati prima del 1° settembre 2000, si raccomanda di provvedere alla immediata consegna cartacea delle stesse presso questo scrivente Ufficio.*

**III. Presenza di provvedimenti di riscatto ai fini della buonuscita (delibera o determina), emessi dall'INPS (ex INPDAP o ex ENPAS) – Gestione dipendenti pubblici e verifica degli avvenuti pagamenti.**

• **N.B.** *In caso di domande giacenti nel fascicolo, non ancora istruite, si ricorda che la data del 1° settembre 2005, rappresenta il discrimine della competenza alla trattazione delle domande di riscatto buonuscita tra l'I.N.P.S. di Salerno e questo Ufficio scolastico Provinciale . Pertanto ove risultassero domande inevase presentate prima del 1° settembre 2005, dagli interessati che sono in regime di TFS, perché assunti in ruolo prima del 1/01/2001, si raccomanda di provvedere alla immediata consegna cartacea delle stesse presso questo scrivente Ufficio.*

Si precisa che, ai sensi della circ. n. 30 /2002 dell'INPS (ex INPDAP), il personale assunto a tempo indeterminato nella P.A. entro il 31/12/2000 ha diritto al TFS, anche se la decorrenza economica sia successiva a tale data.

**IV. Presenza di eventuale adesione al Fondo Espero, da parte del personale assunto prima del 1/01/2001 ed in regime di TFS, il quale ha avuto la possibilità di optare per il TFR.**

• **N.B.** *In tal caso è necessario individuare la data di sottoscrizione del modulo di adesione da parte dell'Amministrazione scol.ca, giacché a partire da essa la scuola dovrà calcolare il TFR e predisporre l'apposito modello di liquidazione. Quest'ultimo dovrà essere combinato con il MOD. PL1, relativo alla buonuscita per il periodo precedente alla adesione al Fondo, secondo indicazioni che saranno perverranno successivamente.*

Si richiamano : AQN del 1999 e Dpcm 20 dicembre 1999 e s.m.i. che hanno dato applicazione alle norme di legge in materia di Tfs, Tfr e previdenza complementare, nonché la nota operativa INPDAP n.11 del 25 maggio 2005.

Si ritiene opportuno ricordare che **non sono utili, al raggiungimento dell'anzianità contributiva, i sotto indicati periodi di assenza non retribuita**, che devono essere oggetto di espressa indicazione da parte di codeste Istituzioni scolastiche, nella istruttoria del fascicolo pensionistico e contemporaneamente risultare allo Stato matricolare SIDI nella nuova area "Gestione V.S.G.", con la procedura dal menù SIDI => "fascicolo personale scuola => gestione v.s.g.", scegliendo la funzionalità di interesse (inserimento, rettifica, cancellazione, visualizzazione e stampa provvedimento, inserimento modifica e cancellazione vsg pregresse) come da C.M. 2731 del 27/10/2014 e Guide Operative/Manuali presenti nella apposita sezione del richiamato Sistema operativo.

- ✓ ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA, DI STUDIO, DI RICERCA O DOTTORATO DI RICERCA;
- ✓ ULTERIORE ASSENZA PER MALATTIA IN CASI PARTICOLARMENTE GRAVI (C.C.N.L. 1995 ART.23 COMMA 2, 3; CCNL 2003 ART. 17 COMMA 2, 3, 6 ;CCNL 2007 ART. 17 COMMA 2, 3, 6; )
- ✓ ASPETTATIVA PER CONIUGE IN SERVIZIO ALL'ESTERO ( L. 26/80; L. 333/85)
- ✓ ASPETTATIVA PER MISSIONI CATTOLICHE
- ✓ ASSENZA ALLE VISITE DI CONTROLLO SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO D.L. 463/83 convertito in L. 638/83 ART. 14
- ✓ ASPETTATIVA STRAORDINARIA RECUPERO TOSSICODIPENZA ( art. 124 L.162 del

26.6.1990)

- ✓ ASPETTATIVA NON RETRIBUITA ART. 26 COMMA 14 L. 448/98
- ✓ ASSENZA INGIUSTIFICATA
- ✓ CONGEDO PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI FAMILIARI (L. 53/2000 ART. 4 C. 2- ma non quella per cui permane il diritto a retribuzione)
- ✓ SOSPENSIONE DALL'INSEGNAMENTO , DALL'UFFICIO, DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE
- ✓ SOSPENSIONE CAUTELARE OBBLIGATORIA
- ✓ SOSPENSIONE CAUTELARE FACOLTATIVA ( D.P.R. 3/57 ART. DAL 91 AL 99; D.L.VO 297/94 ART. 506;)
- ✓ SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE ( C.C.N.L. 1995 ART. 61, 62)

In particolare poi codeste Istituzioni dovranno verificare che sia stato inserito al Sistema Informativo dell'Istruzione ( SIDI) , per il personale cessando, tutto il servizio pre-ruolo, prestato prima della decorrenza economica della immissione nei ruoli M.I.U.R., conformemente alle attestazioni dei servizi. **Naturalmente è necessaria la corretta codifica sia del tipo di servizio reso che della situazione previdenziale inerente al servizio stesso, secondo le indicazioni degli appositi Manuali, messi a disposizione sul Sistema.**

Ancora, se la decorrenza giuridica della nomina in ruolo del dipendente, sia antecedente alla decorrenza economica e, anche parzialmente, non sia coperta da servizio, è necessario verificare che l'interessato abbia fatto **domanda di riscatto, e che sia stato emesso il relativo provvedimento dall' Ente competente.**

Si suggerisce infine, **per consentire in un preliminare e puntuale accertamento dell'esistenza dei presupposti per la quiescenza, in capo ad i soggetti potenzialmente interessati, , nonché per verificare la correttezza e completezza dei dati presenti sullo stato giuridico-matricolare al SIDI, che codeste Istituzioni consegnino ad essi sin da ora , il Modello di Dichiarazione dei servizi (che si allega alla presente), di cui al D.P.R. 351/98, affinché lo possano compilare con opportuna riflessione e consegnare alle Segreterie, con tempestività.**

Si preavvisa che anche quest'anno la lavorazione delle pratiche di quiescenza, per la conferma da parte dell'I.N.P.S. del diritto all'assegno di pensione a favore del personale interessato, avrà come canale privilegiato la piattaforma Passweb, che consente in maniera efficace la canalizzazione dei dati e la lavorazione delle pratiche in collaborazione diretta con il medesimo Ente.

*Auguriamo infine a tutti i soggetti istituzionali coinvolti nei sopra indicati procedimenti, un lavoro proficuo ed efficiente, a favore delle varie figure professionali prossime alla fine della carriera, che con il proprio costante impegno hanno garantito il funzionamento del complesso mondo della scuola, e che meritano per età ed esperienza tutto il nostro rispetto e la nostra gratitudine.*

IL Funzionario F.F.  
Dott.ssa Filomena Chiariello  
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa*  
*Decreto legislativo 39/1993*

Rossella Schiavo  
Resp. Ufficio V-  
Ruolo e pensioni pers. scuola  
[rossella.schiavo.sa@istruzione.it](mailto:rossella.schiavo.sa@istruzione.it)



..l. sottoscritt... \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ cognome \_\_\_\_\_ nome  
 Nat.. a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 Cod. Fisc. \_\_\_\_\_ Sesso \_\_\_\_\_ In servizio presso \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ tel \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
 cod.mecc.: \_\_\_\_\_ Email personale \_\_\_\_\_

Qualifica \_\_\_\_\_

**( specificare se trattasi di personale ex dipendente dagli Enti Locali-immessi in ruolo dall'1.1.2000 ex L.124/99)**

Residente a: \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Prov.: \_\_\_\_\_

Domiciliato a \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Prov.: \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_

Ai fini dell'accertamento del diritto al trattamento di cui all' art. 1, comma 5, del DPR 28/4/98 N. 351, dichiara, **consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal codice penale e delle leggi speciali in materia (artt. 75-76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000),**

i seguenti servizi e periodi, per i quali non gode di altro trattamento pensionistico:

	Anni	Mesi	Giorni
<b>SERVIZIO DI RUOLO</b> (dalla dec. Economica) dal _____ al _____ ➤			
<b>SERVIZIO NON DI RUOLO</b> con ritenute in Conto entrate <b>Tesoro</b> dal _____ al _____ ➤			
valutabile art. 142 T.U.1092/73 (Serv. prestato dalla dec giur.) dal _____ al _____ ➤			
Comune CPDEL dal _____ al _____ ➤			
Servizio computabile e/o riscattabile <b>DPR 1092/73</b> dal _____ al _____ ➤			
Servizio ricongiungibile <b>Legge n. 29/79 e legge n. 45/90</b> dal _____ al _____ ➤			
Regolamento C.E. 1606/98 dal _____ al _____ ➤			
Maternità Decreto Legislativo 151/01 dal _____ al _____ ➤			
<b>SERVIZIO MILITARE</b> dal _____ al _____ ➤			
<b>STUDI UNIVERSITARI</b> ➤			
<b>SUPERVALUTAZIONI</b> ➤			
<b>TOTALE A</b> ➤			
<b>Eventuali interruzioni servizio da detrarre</b> ➤			
<b>TOTALE B</b> ➤			

La presente dichiarazione è redatta ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, come modificata dall'art. 3, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e il sottoscritto/a è a conoscenza che, per la valutazione dei servizi o periodi suindicati, è necessaria la presentazione di apposita domanda ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. 1092/73 e successive modificazioni e/o integrazioni per il computo con o senza riscatto e, ai sensi delle leggi 523/54, 44/73, 29/79 e 45/90, per la ricongiunzione.

**ISTANZE PRODOTTE AI FINI PREVIDENZIALI E PENSIONISTICI**

Computo e riscatto	Prot. n°	del
Ricongiunzione L.29/79	Prot. n°	del
Ricongiunzione L. 523/74	Prot. n°	del
Riscatto B. Enpas	Prot. n°	del
Delibera Enpas	N°	del
Accr.Maternità D.L.vo 151/01	Prot. N°	del

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_